



COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione della Consiglio Comunale

SESSIONE ordinaria – seduta pubblica di prima convocazione

NR. 16 DEL 30-04-2025

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2025

L' anno **duemilaventicinque** addi **trenta** del mese di **Aprile**, alle ore **19:30**, nella SALA CONSILIARE, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
CIUSANI ALESSANDRO	SINDACO	X	
PISATI DARIO	CONSIGLIERE	X	
MONTANARI SILVIA	CONSIGLIERE	X	
LODIGIANI FILIPPO	CONSIGLIERE	X	
PULLICELLI SABINA	CONSIGLIERE	X	
MANNA MATTIA	CONSIGLIERE	X	
NOUCHTI LAILA	CONSIGLIERE	X	
VEZZINI MARCO	CONSIGLIERE	X	
ZUCCHI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
IACOVO MARIA ASSUNTA	CONSIGLIERE	X	
FRUSTACE VINCENZO	CONSIGLIERE	X	
Presenti Assenti		11	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA ROSA SCHILLACI.

Il Dott. ALESSANDRO CIUSANI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n. 56 del 18-04-2025

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2025

Presentata dal Servizio: RAGIONERIA

Allegati: 1

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sul punto all'ordine del giorno l'Assessore Dario Pisati ricordando la sussistenza dell'obbligo di copertura totale della spesa del servizio di igiene urbana con i proventi della TARI. Precisa che la spesa è aumentata e che l'aumento sarà coperto non penalizzando i nuclei unipersonali. Si sofferma anche sulla nuova componente prerequativa pari ai 6€ per utenza destinata alla copertura dell'agevolazione sul prelievo sui rifiuti per gli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate .

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/06/2021 e aggiornato con deliberazione n.16 del 26/04/2023;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025" ;
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF

· n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.

· n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

· n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario per il servizio di igiene urbana annualità dal 2022 al 2025 e approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2022;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24/04/2024 con la quale è stato aggiornato ed approvato il Piano Economico Finanziario per il servizio di igiene urbana annualità 2024 e 2025 e sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2024;

Tenuto conto che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Preso atto che, ai sensi dell’art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che il Comune di Orio Litta ha approvato il bilancio di previsione 2025- 2027 con deliberazione C.C n . 42 del 16/12/2024;

VISTO il prospetto del “Piano Finanziario pluriennale 2024-2025 TARI” approvato con delibera C.C.nr. 9 del 24/04/2024 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione ARERA n. 363/2021 “MTR- 2” predisposto sulla base del “PF grezzo” elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale esponeva i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2024	2025
Totale PEF	240.329	246.575

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultavano:

	2024	2025
Totale Quadro Tariffario	240.329	246.575
Parte Variabile	128.085	124.861
Parte Fissa	112.244	121.714

VISTO il comma 651, dell’art. 1, della legge 147/2013, che dispone che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art.14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

RITENUTO altresì di ripartire i costi fissi del servizio di smaltimento fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno 2025 pari al 86,42 % per le utenze domestiche e al 13,58 % per le utenze non domestiche;

RITENUTO di suddividere anche la parte variabile fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa come sopra esposto, in quanto non è ancora stato adottato un sistema di rilevazione della quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente e non è possibile commisurare la quantità di rifiuti conferita dalle due categorie di utenze sulla base di comprovati dati statistici;

VISTO l'art.1, comma 660 della Legge 27 dicembre 2013 n.147, che testualmente recita: "il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art.52 del citato decreto legislativo n.446/97, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (Tefa) di cui all'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.127, nella misura di legge vigente fissata dalla Provincia di Lodi pari al 5%;

VISTI l'allegato prospetto contenente le tariffe per l'anno 2025 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettati dall'art.13, comma 15, del D.L.6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, come modificato dall'art.15-bis del D.L.30 aprile 2019 n.34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n.58 che dispone:" A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360";

VERIFICATO che, l'art.13, comma 15 ter del suddetto decreto dispone che le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente per via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale e che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di tramettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito dalla Risoluzione n.7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

PRESO ATTO che le delibere che approvano il PEF e le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) devono essere inserite sul portale di ARERA entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento secondo le modalità previste dall'art.3 comma 3.1 della deliberazione 493/2020/R/rif di ARERA;

Visto l'art. 27, comma 4 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI il quale testualmente dispone: "Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in due rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno";

Ritenuto alla luce di quanto previsto dall'art. 31, comma 3, del regolamento sopra indicato per quanto concerne le modalità di riscossione della TARI per l'anno in corso di procedere alla riscossione del tributo in n. 2 rate di eguale importo con scadenza 31 Luglio (1.a rata) e 31 Gennaio 2026 (2.a rata);

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ed in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2025 come da prospetto allegato, elaborate sulla base del "Piano Finanziario pluriennale 2024-2025 TARI" approvato con delibera C.C. nr. 9 del 24/04/2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario annualità 2025;
3. di fissare al 1° gennaio 2025 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
4. di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota del 5% come deliberato dalla Provincia, che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI";
5. di dare atto che la riscossione della Tassa Rifiuti dovrà essere effettuata, per l'anno 2025, in 2 rate secondo le seguenti scadenze:
 - a. 31 LUGLIO 2025
 - b. 31 GENNAIO 2026

1. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione n. 16 del 30-04-2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ALESSANDRO CIUSANI

Il Segretario
MARIA ROSA SCHILLACI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2025 diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e .ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
MARIA ROSA SCHILLACI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss. mm.ii.